NOMOS
Le attualità nel diritto

Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

GIULIO M. SALERNO *

LA SENTENZA N. 192 DEL 2024 SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA: QUALCHE RIFLESSIONE SULLA QUESTIONE DELLE "SPECIFICHE FUNZIONI" **

Abstract [It]: La sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale ha segnato un punto cruciale nell'attuazione dell'autonomia differenziata, delineandone limiti e modalità coerenti con il tessuto costituzionale. La Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost., possono essere attribuite soltanto "specifiche funzioni" legislative o amministrative e non anche "materie". In tal modo, ha stabilizzato l'assetto regionale, impedendo derive assimilabili alle autonomie speciali, e ancorando il regionalismo differenziato ai principi dell'attuale forma di Stato.

Abstract [En]: Constitutional Court ruling no. 192/2024 marked a crucial turning point in the implementation of differentiated autonomy, defining its limits and modalities in line with the constitutional framework. The Court held that, under Article 116, third paragraph, of the Constitution, only specific legislative or administrative functions – and not entire subject matters – may be transferred. In doing so, it stabilized the regional system, prevented developments akin to special autonomy, and anchored differentiated regionalism to the principles of the current form of state.

Parole chiave: Regionalismo differenziato, materie, funzioni, forma di Stato

Keywords: Differentiated Regionalism, Matters, Functions, Form of State

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Specifiche funzioni e non materie: una questione non formale, ma di sistema. – 3. In conclusione.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università di Macerata.

** Contributo sottoposto a *peer review*. Lo scritto, con qualche piccola modifica, è destinato al *Liber Amicorum* in corso di pubblicazione per l'Amico e Collega Prof. Michele Ainis.

ISSN 2279-7238

1. Premessa

Con la sentenza n. 192 del 2024, una pronuncia che resterà come un momento cruciale nella storia della giurisprudenza costituzionale, la Corte ha plasmato l'istituto dell'autonomia differenziata secondo la visione da essa stessa considerata costituzionalmente corretta. È stata un'occasione davvero unica, perché alla Corte è stata data la possibilità di intervenire a monte della stessa attuazione del dettato costituzionale, cioè prima della concretizzazione dell'autonomia differenziata mediante l'approvazione delle singole leggi approvate previa intesa con le Regioni richiedenti. Un'occasione assai peculiare, giacché è stata determinata dalla stessa strategia utilizzata dal presente Governo per conseguire l'obiettivo politico di dare finalmente seguito alle disposizioni costituzionali che, proprio mediante la cosiddetta autonomia differenziata, dal 2001 consentono di estendere il regionalismo asimmetrico – che i costituenti hanno consentito soltanto a favore delle Regioni a statuto speciale - anche nei confronti delle Regioni a statuto ordinario.

Infatti, seguendo un'opzione che era stata già prospettata ma non portata a conclusione da alcuni precedenti esecutivi, si è inteso seguire la strada della previa approvazione di una legge-quadro al fine di definire, in modo preventivo, omogeneo e uniforme, le modalità di attuazione dell'articolo 116, comma 3, Cost., così predeterminando le finalità, le condizioni, il procedimento e il contenuto delle leggi previa intesa mediante le quali lo Stato e le singole Regioni a statuto ordinario potranno poi procedere a concretizzare l'autonomia differenziata. Su questa legge si è svolto il sindacato della Corte costituzionale che si è trovata nella condizione di intervenire in una fase sostanzialmente preventiva rispetto alla concreta attuazione di una legge che, dunque, prima della pronuncia della Corte stessa non ha avuto effettiva possibilità di dispiegare i suoi effetti[1]. Sicché il giudizio della Corte si è potuto svolgere in una condizione non consueta e che potremmo definire di pausa istituzionale, in quanto tutte le istituzioni reciprocamente coinvolte – sia sul versante statale che su quello regionale – ivi comprese le istituzioni potenzialmente interessate a procedere nel dare immediata attuazione alla legge Calderoli, si sono poste in una posizione di deferente attesa, presumibilmente per la diffusa consapevolezza che il destino della legge, e dunque della stessa autonomia differenziata, era ormai rimesso alla decisione della Consulta. In altri termini, qualunque passo verso l'attuazione delle legge rischiava di risultare potenzialmente vano, anche perché le Regioni ricorrenti avevano contestato la legittimità costituzionale dell'intera legge per violazione dello stesso art. 116, comma 3, Cost., asserendo che quest'ultimo sarebbe "del tutto autosufficiente" e che, mancando nella

[1] Nel corso del giudizio di legittimità l'attuazione della legge Calderoli si è sostanzialmente fermata, fatta salva la prosecuzione del "*lavoro svolto dal Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023)*", "*lavoro*" che la Corte costituzionale ha ritenuto che rimanga di "*ausilio*" per l'attività di determinazione dei LEP là dove questi ultimi sono stati considerati dalla Corte costituzionale quali presupposti necessari ai fini dell'attuazione dell'autonomia differenziati (vedi il punto 9.2 del Considerato in diritto).

disposizione un esplicito rinvio alla legge, al legislatore statale sarebbe preclusa l'approvazione di una "*legge quadro attuativa di questa norma costituzionale*"[2].

Si potrà poi discutere meglio quale sia l'effettivo rilievo giuridico di questa legge nei rapporti con gli altri atti presenti nell'ambito del procedimento di attuazione dell'autonomia differenziata, e, più complessivamente, nel sistema delle fonti. Tanto più che la Corte costituzionale, nella sentenza qui in esame, non si è espressa esplicitamente sul punto.

La Corte, certo, ha respinto agilmente l'appena richiamata obiezione, rilevando che, come già avvenuto in altre occasioni nell'esperienza repubblicana, l'assenza di un rinvio alla legge non "*impedisce al legislatore statale di dettare norme attuative, naturalmente nel rispetto dei limiti costituzionali di competenza*", né di dettare norme attuative di disposizioni costituzionali anche quando queste ultime non lo "*richiedono espressamente*", sicché "*legittimamente, dunque, lo Stato ha scelto di approvare una legge generale in materia di autonomia differenziata, allo scopo di guidare gli organi competenti a svolgere il negoziato e di garantire «un più ordinato e coordinato processo di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost.*"[3].

Ciò chiarito, non è stata affrontata un'ulteriore e assai delicata problematica: questa "legge generale" di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost., può essere considerata fonte di norme interposte nei confronti delle leggi rinforzate – in quanto previa intesa con le Regioni richiedenti - che sono previste dallo stesso art. 116, terzo comma, Cost.? È presumibile, a nostro avviso, che nella misura in cui le indicazioni prescrittive presenti nella legge Calderoli, soprattutto così come rimodellate a seguito della sentenza in esame, potranno essere configurabili come corretta specificazione legislativa dei canoni indicati dalla stessa Corte quali vincoli e limiti di ordine costituzionale da rispettare nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata. E in questo senso è ragionevolmente ipotizzabile che siffatte disposizioni legislative potranno essere valorizzate dalla Corte costituzionale anche come norme interposte rispetto ai predetti canoni costituzionali, ovvero quale fonti di apposite, precise e dettagliate norme-parametro da richiamare e utilizzare nei successivi giudizi di legittimità costituzionale eventualmente svolti dalla stessa Corte sulle leggi rinforzate previa intesa ovvero nei conflitti di attribuzione eventualmente proposti nei confronti degli atti endo-procedimentali.

2. Specifiche funzioni e non materie: una questione non formale, ma di sistema

Nella sentenza n. 192/2024 è stato affrontato un aspetto che, sebbene possa sembrare, almeno a prima vista, riconducibile ad una questione meramente terminologica, in realtà incide in modo assai significativo sul ruolo da assegnare all'autonomia differenziata all'interno del nostro ordinamento regionale. Si tratta, più esattamente, dell'aspetto relativo

[2] Così, testualmente, nel punto 7 del Considerato in diritto, ove si introduce questo primo motivo di ricorso che è stato presentato dalla Regione Puglia.

[3] Così, testualmente, nel punto 7.2 del Considerato in diritto, anche riportando, tra virgolette, quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo.

all'oggetto dell'autonomia differenziata, oggetto che, secondo la Corte, non può consistere nelle "*materie*" o in "*ambiti di materie*", ma, ben diversamente, in "*specifiche funzioni*" legislative ovvero amministrative. È una questione, come si comprende subito, non di carattere semplicemente formale o lessicale, ma di pregnante rilievo giuridico e istituzionale nella vigente configurazione costituzionale della forma di Stato regionale. È una questione, dunque, particolarmente significativa in ordine alle possibili prospettive evolutive dell'assetto decentrato a livello regionale dei poteri pubblici costituzionalmente fondati e, nello stesso tempo, garantiti.

In particolare, va ricordato che la Corte costituzionale in ben quattro punti della sua pronuncia (quattro sulle quattordici dichiarazioni di illegittimità costituzionale che hanno variamente colpito il dettato prescrittivo sottoposto al suo sindacato) ha ricondotto – in un caso mediante una formula additiva, e in altri tre casi mediante formule sostitutive – l'autonomia differenziata all'attribuzione di "*specifiche funzioni*", di "*ciascuna funzione*" o di "*gruppi di funzioni*", ma non all'attribuzione di "*materie*", di "*ambiti di materie*" o, ancora, di generiche "*funzioni*". Più esattamente, la Corte costituzionale ha imposto che quanto testualmente indicato proprio all'inizio della legge n. 86/2024, e cioè nell'art. 1, circa la preventiva e necessaria determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rispetto alla "*attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*" nelle "*materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale*", debba riferirsi non semplicemente e genericamente a "*funzioni*" ma a "*specifiche funzioni*"[4]. Inoltre, in tre punti ove la legge in oggetto faceva riferimento alle categorie concettuali di "*materia*", "*ciascuna singola materia*" o "*ambito di materia*", e cioè quando si affronta la Corte ha prescritto che siffatte indicazioni debbano essere sostituite, di volta in volta, dalle seguenti dizioni: "*specifiche funzioni*", "*ciascuna funzione*", "*gruppo di funzioni*", o, ancora, "*specifiche funzioni concernenti le materie*".

Questi quattro interventi forniscono un'interessante chiave di lettura della ricostruzione dell'autonomia differenziata così come ridisegnata dalla Corte costituzionale nella sentenza in esame. Un chiave di lettura che, più esattamente, si collega in modo assai immediato e diretto con la complessiva interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, Cost. che la Corte ha tratteggiato in questa sentenza. Una chiave di lettura, quindi, che consente di comprendere in cosa debba consistere – e, conseguentemente, in cosa non possa consistere - l'autonomia differenziata secondo la visione accolta dalla Corte costituzionale rispetto al

[4] Si tratta dell'intervento additivo è stato adottato dalla Corte costituzionale in relazione all'art. 1, comma 2, della l. n. 86/2024, là dove, nel testo originario, si faceva generico riferimento alle "funzioni". Più esattamente, questo era il testo originario: "L'attribuzione di *funzioni* relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione" (corsivo nostro). Prima della dizione qui indicata in corsivo, dunque, è stato inserito "specifiche".

ruolo da assegnare all'art. 116, terzo comma, Cost. all'interno della nostra forma di Stato regionale.

Come noto, con le modifiche introdotte nel 2001 all'articolo 116, terzo comma, Cost., al di là delle eventuali critiche che possono essere sostenute dal punto di vista della politica costituzionale, si è posto un dato prescrittivo incontrovertibile là dove l'autonomia differenziata è stata collocata nel medesimo dove si disciplinano le autonomie speciali, quelle autonomie, cioè, che costituiscono una rilevante deroga rispetto ai principi che orientano l'intero spettro del decentramento regionale. I nostri maestri del diritto ci hanno insegnato che anche alla collocazione, alla distribuzione, alla "topografia" delle disposizioni costituzionali debba essere riconosciuto un senso o comunque un peso giuridicamente rilevante nell'ermeneutica giuridica, al pari – se non più – di quanto avviene nell'ambito della legislazione. Collocare una disposizione in un articolo piuttosto che in un altro, indica anche la volontà di porre quel determinato contenuto prescrittivo – sia esso un principio di rilievo generale ovvero una regola di un certo comportamento – unitamente ad alcune disposizioni e non ad altre, e dunque rendendo tale contenuto prescrittivo, tanto più se si tratta di un'innovazione modificativa o integrativa rispetto a disposizioni già vigenti, come una delle componenti costitutive della disciplina complessivamente posta dall'articolo medesimo. In breve, la collocazione di una determinata disposizione all'interno di un dato articolo non può non indirizzare o comunque condizionare l'interprete anche nella formulazione e nella declinazione dell'interpretazione giuridica, e quindi nell'attribuzione di un certo significato ad una data disposizione proprio in quanto quest'ultima è posta proprio in quel punto del testo normativo, in quel particolare "*contesto*" ove sussistono determinati "*enunciati immediatamente circostanti*"[5].

Per di più, nella formulazione costituzionale della disposizione concernente l'autonomia differenziata, così come introdotta nel 2001, è stata utilizzata la medesima dizione utilizzata dai costituenti l'oggetto dell'autonomia speciale: "*forme e condizioni particolari di autonomia*". L'unica distinzione testuale tra quanto indicato nel prima comma dell'articolo 116 Cost. per le Regioni a statuto speciale e quanto previsto nel terzo comma per le "*altre Regioni*", è la specificazione relativa al fatto che trattasi di "*ulteriori*" forme e condizioni particolari di autonomia, ulteriori cioè rispetto a quelle normalmente spettanti alle Regioni ad autonomia ordinaria in base alla Costituzione. Proprio siffatta precisazione, a ben vedere, pone una questione cruciale. Queste "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*" possono essere ricondotte al *genus* delle "*forme e condizioni particolari di autonomia*" che spettano, in base ai rispettivi statuti approvati con legge costituzionali, alle Regioni a statuto speciale che sono elencate nel primo comma dell'art. 116 Cost.? A parere della Corte costituzionale, a tale domanda deve essere fornita una risposta inequivocabile: l'autonomia differenziata

[5] Sul ruolo del "contesto" che "getta luce sul significato di un enunciato", e sul "contesto di ciascun enunciato normativo" che è costituito anche "dagli enunciati immediatamente circostanti", si vedano le riflessioni di R. Guastini, *L'interpretazione dei documenti normativi,* in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano 2004, p. 65; peraltro, sulla non univocità del "contesto" – riferibile non soltanto alla connessione linguistica e testuale, ma anche agli elementi extralinguistici ed extratestuali - si rinvia all'attenta ricostruzione di F. Modugno, *Interpretazione giuridica*, Padova 2009, p. 169 ss.

introdotta con l'art. 116, terzo comma, Cost. non è affiancabile, né è potenzialmente equiparabile all'autonomia speciale prevista nell'art. 116, primo comma, Cost. Conseguentemente, l'autonomia differenziata non può consistere nell'attribuzione di un'intera sfera di competenze autoritative – sia di rango legislativo che amministrativo - che siano complessivamente e genericamente riferibili alle "*materie*" o ad "*ambiti di materie*" indicate nell'art. 116, terzo comma, Cost., perché, se così fosse consentito, si modificherebbe, in radice, sia la ripartizione costituzionale delle competenze legislative che scaturisce dall'art.117, secondo e terzo comma, sia la ripartizione costituzionale delle competenze amministrative che risulta dall'art. 118 Cost. L'autonomia differenziata può consistere, ben diversamente, soltanto nel trasferimento di "*specifiche competenze*" – legislative o amministrative e dallo Stato alle Regioni richiedenti – concernenti le "*materie*" che sono indicate espressamente nell'art. 116, comma terzo, Cost., e cioè riferibili ai settori, agli ambiti e alle finalità di interesse pubblico che sono elencati nel terzo comma dell'art.117 Cost. e in alcune lettere del secondo comma del medesimo art. 117 Cost.

In definitiva, se si seguisse la prima strada, alla legge statale approvata dal Parlamento previa intesa con la Regione richiedente l'autonomia differenziata, si attribuirebbe forza derogatoria sia rispetto alla ripartizione della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni che è posta nel terzo comma dell'art. 117, Cost. – e in parte anche rispetto all'elencazione delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 117, Cost., con riferimento alle tre materie espressamente specificate nel terzo comma dell'art. 116 Cost. – sia rispetto alle disposizioni costituzionali che, ai sensi dell'art. 118 Cost., presiedono all'articolazione. Insomma, l'autonomia differenziata comporterebbe la decostituzionalizzazione di queste porzioni della disciplina costituzionale, tanto più mediante un procedimento che, in ragione della previa intesa con la Regione interessata, è connotato da un'originale e spiccata applicazione di quel principio pattizio o paritetico che nella vigente forma di Stato regionale trova applicazione, peraltro con modalità e forme circoscritte, soltanto nell'assetto autonomistico garantito alle Regioni a statuto speciale per quanto riguarda la predisposizione delle norme attuative dei relativi statuti, il procedimento di revisione degli statuti medesimi, e, tranne la Sicilia, le modifiche alle norme statutarie concernenti gli aspetti finanziari.

Il problema, a ben vedere, scaturisce da quale sia la corretta interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, Cost. nella parte in cui le predette "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*" sono specificate mediante il seguente inciso: "*concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate nel secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)*". Secondo la Corte costituzionale, sarebbe lo stesso "*tenore letterale della disposizione*" a corroborare l'interpretazione secondo cui l'autonomia differenziata consiste nell'attribuzione di "*specifiche funzioni*", e non nel trasferimento di "*materie*". Più esattamente, a parere della Corte, la disposizione costituzione "*fa riferimento alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia «concernenti le materie», lasciando intendere che il trasferimento non riguarda le materie ma le singole funzioni concernenti le materie. Poiché tale disposizione prevede l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia, senza distinguere la natura*

legislativa o amministrativa della devoluzione, quest'ultima potrà riguardare solamente funzioni amministrative o legislative, oppure tanto le funzioni legislative che quelle amministrative concernenti il medesimo oggetto"[6].

In vero, se si tiene conto del tenore letterale delle parole qui impiegate dal legislatore costituzionale, e in particolare considerando che il verbo "*concernere*" implica un qualsivoglia rapporto di correlazione, non andrebbe negato che l'impiego del lemma "*concernenti*" non comporta un rapporto indiretto e mediato tra le attribuzioni e le materie, e dunque potrebbe favorire l'interpretazione opposta a quella preferita dalla Corte costituzionale. Tuttavia, siffatta interpretazione, per quanto sia sostenibile dal punto di vista letterale, avrebbe comportato un esito difficilmente giustificabile alla luce dei principi di struttura che definiscono l'assetto costituzionale della vigente forma di Stato regionale, in quanto avrebbe potuto condurre ad alterare un connotato essenziale che è a fondamento della ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario. Infatti, si sarebbe determinata la sovrapposizione dell'esito dell'autonomia differenziata con quanto è costituzionalmente consentito agli statuti speciali, quelli cioè che, approvati con legge costituzionale ai sensi dell'art. 116, primo comma, Cost., elencano le materie nelle quali sono esercitabili le varie tipologie di potestà e funzioni, e quindi le competenze – essenzialmente di ordine legislativo ovvero amministrativo - spettanti alle Regioni ad autonomia speciale. In altre parole, siffatta interpretazione avrebbe consentito che nel procedimento di attuazione dell'autonomia differenziata le singole leggi previa intesa potessero selezionare, all'interno delle materie indicate nell'articolo 116, terzo comma, Cost., quelle materie cui riferire in via complessiva le "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie*", così consentendo che, in relazioni a tali materie, l'intero spettro delle potestà e delle funzioni pubbliche potesse essere assegnato alle singole Regioni ad autonomia ordinaria. Quindi, ne sarebbe scaturita una potenziale decostituzionalizzazione – territorialmente localizzabile a seconda delle Regioni assegnatarie dell'autonomia differenziata – delle materie indicate nell'art.116, terzo comma, Cost., in quanto una volta che siffatte materie fossero state previste all'interno di una legge previa intesa, il complessivo esercizio delle relative potestà e funzioni pubbliche e quindi delle competenze legislative ovvero amministrative, sarebbe stato assegnato alle Regioni richiedenti e dunque, in corrispondenza di ciò, parzialmente sottratto alla competenza dello Stato. Ma un tale esito si sarebbe determinato unicamente mediante il ricorso al peculiare procedimento legislativo aggravato che è previsto dall'art. 116, terzo comma, Cost., e dunque, non solo senza utilizzare il procedimento di revisione costituzionale che è indispensabile per integrare l'elenco, stabilito in Costituzione, che identifica tassativamente le Regioni ad autonomia speciale, ma anche in contrasto con la disposizione costituzionale secondo cui le "*forme e condizioni particolari di autonomia*" delle Regioni ad autonomia speciale sono introdotte mediante fonti di rango costituzionale, cioè, più esattamente, dai rispettivi statti approvati con legge costituzionale.

Peraltro, già nel corso delle audizioni parlamentari sul disegno di legge proposto dal Ministro Calderoli, era stato rilevato che l'interpretazione fondata sul trasferimento di intere

[6] Così nel sesto periodo del punto 4.1. del Considerato in diritto.

"*materie*" o di complessivi "*ambiti di materie*", non era stata affatto accolta nel testo proposto dal Governo e poi sostanzialmente recepito in quello conclusivamente approvato dal Parlamento[7]. E quindi, facendo leva proprio sull'espressione "*concernenti le materie*" contenuta nell'art. 116, terzo comma, Cost., si era sottolineato che la proposta governativa di legge-quadro accoglieva proprio l'interpretazione secondo cui che le richieste di attribuzione di "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*" non avrebbero potuto avere ad oggetto le materie in sé e per sé, bensì specifiche funzioni e compiti riconducibili ad esse, di carattere legislativo o di carattere amministrativo. E infatti, a tal proposito, è pur vero che nello stesso testo erano – e sono tuttora – presenti apposite disposizioni che fanno esplicito riferimento alla "*attribuzione di funzioni*". Dunque, nel testo della legge n.86/2024 convivevano entrambe le linee esegetiche, sia quella che prevedeva l'attribuzione e quindi il trasferimento delle "funzioni", sia quella che consentiva l'estensione dell'autonomia differenziata all'attribuzione e quindi al trasferimento delle "materie". E proprio per ridurre ad unità questa duplicità di impostazioni, dunque, è intervenuta la Corte costituzionale.

3. In conclusione

In definitiva, con i predetti quattro interventi della Corte costituzionale, fondati sull'espressa e radicale incompatibilità tra l'integrale trasferimento delle "*materie*" e l'assetto costituzionale delle Regioni a statuto ordinario, si è voluta precludere, in concreto, ogni possibile declinazione attuativa del dettato legislativo in questione verso forme più o meno surrettizie di assimilazione tra le Regioni dotate di autonomia speciale e le Regioni a statuto ordinario potenzialmente dotate di autonomia differenziata. Anzi, l'attuazione dell'autonomia differenziata non consentirà di configurare le Regioni per così dire "differenziate" neppure come una sorta di *tertium genus*, cioè una categoria a sé stante di Regioni unitariamente e complessivamente distinte o comunque distinguibili rispetto ai tratti essenziali che connotano l'assetto che accomuna, in modo omogeneo, le quindici Regioni a statuto ordinario. Anche quest'ultima ipotesi, infatti, appare inconciliabile con il *fil rouge* che collega l'intero svolgimento argomentativo che è stato variamente esplicitato dalla Corte costituzione in numerose indicazioni presenti nella sentenza qui in esame: ricondurre e quindi mantenere ogni possibile prospettiva di attuazione dell'autonomia differenziata all'interno di quanto risulta attualmente dal percorso evolutivo dell'ordinamento costituzionale in cui sono collocate le Regioni a statuto ordinario e al quale, per tanti aspetti, sono state avvicinate le stesse Regioni a statuto speciale. In altri termini, e in modo ancor più riassuntivo, la sentenza può essere quindi letta come la fonte di un articolato strumentario volto ad assicurare che l'autonomia differenziata non fuoriesca, ma, ben al contrario, rimanga saldamente ancorata ai binari che guidano e orientano l'esistente svolgimento della forma di Stato regionale.

[7] In questo senso, si vedano le riflessioni di A. Giovanardi nell'audizione informale svoltasi presso la I Commissione – Affari costituzionali, del Senato della Repubblica, il 30 maggio 2023 (pp. 3 e ss.).

La Corte ha assunto, in tal modo, un ruolo di stabilizzazione del sistema e di mantenimento di quelle che potremmo considerare le "linee di coerenza" sinora sviluppatesi nell'interrelazione tra i poteri centrali dello Stato e i poteri decentrati delle Regioni. Nell'assumere una decisione così delicata è stato privilegiato un approccio volto ad evitare quelle potenzialità attuative dell'autonomia differenziate che avrebbero potuto condurre ad esiti fortemente innovativi sino al punto di essere capaci di determinare la "dis-integrazione"[8] non tanto della Costituzione in sé e per sé, ma senz'altro dell'assetto costituzionalmente vigente della definizione dei rapporti tra Stato e Regioni. Esiti tanto più problematici e da precludere in quanto – come nel caso dell'art. 116, comma 3, Cost. – potrebbe essere lo stesso testo costituzionale a consentire processi interpretativi di "iper-integrazione" capaci di alterarne in profondità gli attuali equilibri.

[8] Seppure si tratti di riflessioni elaborate con riferimento all'interpretazione dei principi costituzionali relativi alla sfera dei diritti e per di più nell'ambito di un ben diverso sindacato di legittimità costituzionale, può essere utile richiamare L. H. Tribe – M. C. Dorf, *Leggere la Costituzione. Una lezione americana* (trad. it.), Bologna 2005, in specie pp. 30 ss. circa due "errori di interpretazione" della Costituzione, da un lato l'interpretazione che induce alla "dis-integrazione" del testo costituzionale, dall'altro l'interpretazione che ne comporta la "iper-integrazione".